



Comune di Porto Torres

Area ambiente, protezione civile, polizia locale

Determinazione del Dirigente

N. 3008 / 2024 Data 27/11/2024

OGGETTO:

Intervento medico-chirurgico su un cane vagante ferito rinvenuto nel territorio comunale. Affidamento del servizio alla Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini – CIG B473341CB6.

Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Mura, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) presso il Servizio Ambiente, delegato con Determinazione dirigenziale n. 1063/2023 del 05/05/2023 alla adozione e firma di atti e provvedimenti amministrativi per l'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate del Servizio Ambiente.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 07/05/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024/2026 che affida ai responsabili delle Aree la gestione delle entrate e delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

Premesso che:

- le *Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione*, nel definire il ruolo degli enti istituzionali in materia di randagismo, evidenziano che “ (...) La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della L. 21/94); il livello di dettaglio delle prestazioni fornite, nel rispetto dei compiti istituzionali della sanità pubblica veterinaria, è definito dagli atti di programmazione regionali, anche sulla base dell'entità delle risorse economiche assegnate alle ASL”.
- il Servizio Veterinario dell'ASL di Sassari garantisce unicamente il primo soccorso degli animali vaganti bisognosi di cure, con esclusione della diagnostica strumentale e degli interventi di secondo livello, ossia di prestazioni specialistiche eventualmente necessarie, che permangono in carico al Comune nel cui territorio vengono ritrovati gli animali.

Vista la comunicazione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa al ritrovamento, nel territorio del Comune di Porto Torres, di un cane vagante gravemente ferito, privo di microchip identificativo.

Considerato che il cane è stato ricoverato presso la clinica veterinaria del Dott. Giovanni Matteo Schiaffino, sita in Usini, su richiesta del *Servizio Veterinario Anagrafe Canina e Randagismo* dell'ASL di Sassari, che ha garantito il primo soccorso dell'animale nonché il suo ricovero per le prime 72 ore.

Considerato che, a seguito dei primi accertamenti medici, è emersa la necessità di sottoporre il cane in questione ad ulteriori esami diagnostici nonché ad un complesso e delicato intervento di chirurgia ortopedica, vista la gravità delle sue condizioni e le diverse fratture riportate.

Evidenziato inoltre che le precarie condizioni di salute del cane non hanno consentito il suo trasporto presso un altro studio veterinario, considerato che ciò avrebbe comunque comportato un ulteriore aggravio dei costi.

Preso atto della disponibilità e della competenza ad intervenire chirurgicamente sull'animale in oggetto da parte del medico veterinario Dott. Giovanni Matteo Schiaffino, titolare della Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, viale Nenni 6, P.IVA 01752300903.

Evidenziata la necessità di affidare l'intervento di chirurgia ortopedica del cane in questione alla Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, al fine di consentire una graduale e completa ripresa delle sue condizioni fisiche.

Visto l'allegato preventivo di spesa presentato dalla Clinica Veterinaria Schiaffino, per un importo complessivo pari ad € 2.320,25 (IVA inclusa).

Preso atto che il 01/07/2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. 36/2023 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, come previsto dall'art. 229, comma 2, dello stesso Decreto.

Considerate le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 di seguito indicate:

- l'art. 50, comma 1, lettera b): *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.”*
- l'art. 17, comma 2, per il quale, in caso di affidamento diretto, l'atto *“individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”*
- l'art. 48, commi 1 e 2:
*“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.”*
- l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, nel quale l'affidamento diretto è definito *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”*

Richiamato inoltre l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che *“l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica [...]”*.

Ritenuto non esista un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, sopra richiamato e che pertanto non sussista l'obbligo di seguire le procedure ordinarie di cui alle parti seguenti alla Parte II, del Libro I, del D.Lgs. 36/2023.

Viste, quanto ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico, le seguenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023:

- l'art. 2 (**Principio della fiducia**), comma 1, il quale prevede che *“L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.”*
- art. 52 (**Controllo sul possesso dei requisiti**), comma 1, primo periodo, il quale prevede che, negli affidamenti diretti (art. 50, comma 1, lettere a) e b), *“di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.”*
- art. 52, comma 1, secondo periodo, il quale prevede che *“La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”*
- art. 52, comma 2, il quale prevede che *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*

Dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la dichiarazione da parte della Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, viale Nenni 6, P.IVA 01752300903, sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Valutato che non è necessario l'utilizzo del mercato elettronico per la procedura in argomento, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, sussiste l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici, di cui al medesimo comma, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria.

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio di intervento medico-chirurgico su un cane vagante gravemente ferito, rinvenuto nel territorio comunale, per un totale complessivo pari ad € 2.320,25 (IVA inclusa).

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il CIG n. B473341CB6 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la Clinica Veterinaria Schiaffino ha sottoscritto il patto d'integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con deliberazione G.C. 168/2016 e ss.mm.ii;
- è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata da ENPAV in data 28 ottobre 2024 ed allegata quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto pertanto:

- che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 2.320,25 (IVA inclusa) nei confronti della Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, viale Nenni 6, P.IVA 01752300903, per il servizio di intervento medico-chirurgico su un cane vagante gravemente ferito, rinvenuto nel territorio comunale;

- di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.320,25 (IVA inclusa) che trova disponibilità sul capitolo 1313005, rubricato "*Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria*".

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Sini, in qualità di Funzionario Tecnico presso l'*Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale*, di questo Ente;
- che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 la presente aggiudicazione sarà pubblicata nei contenuti e secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto.

Visto il D.Lgs. 36/2023.

Visto lo Statuto di Autonomia.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 45 del Regolamento di contabilità.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2024 - importo € 2.320,25.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2. di affidare, per i motivi descritti in premessa, il servizio di intervento medico-chirurgico su un cane vagante gravemente ferito, rinvenuto nel territorio comunale, alla Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, viale Nenni 6, P.IVA 01752300903, contro il corrispettivo pari ad € 2.320,25 (IVA inclusa) – CIG B473341CB6;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.320,25 (IVA inclusa) sul PEG 2024/2026, annualità 2024, con i riferimenti contabili di seguito riportati;

4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 2024 - importo € 2.320,25;

6. di comunicare alla Clinica Veterinaria Schiaffino, con sede in Usini, la presente determinazione, ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

7. di pubblicare i dati e gli allegati relativi alla presente aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 33/2013;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all'albo pretorio per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Ing. Fabio Mura

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	1313005		2.320,25
Altri servizi diversi n.a.c. - Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria				

ALLEGATI

- **Relazione Dott. Schiaffino** (impronta: 595DCE6C7EBD8576C9DD4DB52FCD5A1F1A832D120EF5BAAD2D8F8E5082C096B5)
- **CIG** (impronta: 77472448D70DF5B753B545CDFE9243F08085841052DB0FDA762380E35CF57B4E)
- **DURC** (impronta: 82695EF5D2773B9D729391BFC879BDF4A872F57C7DE5C57D653624B8395DFED8)
- **Modello A** (impronta: 1DE79898F0727A15FD517427B5CE58C72886D4B516A43E5E6E98BF53A662CC99)
- **Preventivo** (impronta: 9B8DE32AA6C872ED6F25B61A9B93C1414950F4E9893638DB490B7E4E0A9291FC)